

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il 26.09.2020 è entrato in vigore il d.lgs. n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", che ha modificato il d.lgs. n.152/06;
- per quanto qui di interesse, l'art. 3, punto 12, del d.lgs. n. 116/20 ha modificato il comma 10 dell'articolo 238 del d.lgs. n. 152/06 come di seguito riportato: *"10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";*
- nell'ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento all'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 ha chiarito che "Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo,

direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10."

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- i Comuni e l'AGER Puglia, ciascuno per le proprie competenze, sono impegnati, in questa fase, nell'approvazione dei PEF per le annualità 2020 e 2021 alla luce delle nuove disposizioni normative in materia e della regolamentazione approvata da ARERA.

CONSIDERATO CHE:

- la previsione normativa introdotta dal d.lgs. n. 116/20 che consente alle utenze non domestiche l'uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di costi del servizio stesso;
- pervengono agli Uffici dei comuni richieste da parte delle utenze non domestiche di avvalersi della facoltà dell'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 116/20;
- in fase di prima applicazione della norma, per l'annualità 2021, occorre definire un termine per la presentazione delle istanze di uscita dal perimetro da parte dei soggetti interessati che tenga conto dei termini per l'approvazione dei PEF ai fini TARI;

RITENUTO CHE:

- che, in ragione del capoverso precedente, appare congruo stabilire che, per la sola annualità 2021, le richieste di uscita dal perimetro debbano essere presentate entro e non oltre 7 giorni dall'approvazione del PEF anno 2020;
- a partire dall'annualità 2022 si ritiene di poter fissare al 30 giugno dell'anno precedente il termine entro il quale le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, debbano presentare istanza al Comune con validità dall'anno successivo;

RITENUTO necessario regolamentare le modalità di attuazione delle nuove previsioni legislative nazionali al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

RITENUTO, sulla scorta di quanto precede di approvare la proposta di Regolamento attuativo per la gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell'art. 238, c. 10, d.lgs. n. 152/06.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 116/20;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 212/2000;

VISTO il parere "Favorevole" espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b) della correttezza e regolarità della procedura;

c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "Favorevole".

Con voti

PROPONE

1. DI RICHIAMARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il seguente Regolamento attuativo per la gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell'art. 238, c. 10, d.lgs. n. 152/06:

ART. 1

A) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

B) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

C) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I comuni provvedono, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro 30 giorni dal predetto termine tali informazioni all'AGER.

D) Per l'anno 2021, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui alla lettera sub A) improrogabilmente entro 7 giorni dal termine fissato per l'approvazione dei PEF anno 2020 predisposto secondo MTR;

E) La comunicazione di cui sopra ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

F) Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art. 184 comma 3, TUA.

3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Con votiespressi nei modi e forme di legge

PROPONE

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 267/2000.
